

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: NOVITÀ PER LE DENUNCE DI INFORTUNIO**

L'Inail, con circolare n.10 del 21 marzo, ha apportato alcune semplificazioni in materia di denuncia di "infortunio" e/o di "malattia professionale".

Nulla cambia circa la **denuncia di infortunio** che il datore deve comunque inviare entro due giorni, cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.

**Cosa Cambia?**

- La semplificazione esonera di datore di lavoro dalla trasmissione del **certificato medico di infortunio** o malattia professionale poiché verrà trasmesso dalla struttura sanitaria che per prima presta soccorso.
- È stato inoltre posto a carico dell'Inail l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio

**Cosa deve fare il lavoratore?**

Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro **il numero identificativo del certificato**, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all'evento, in maniera analoga a quanto avviene oggi per i certificati di malattia.

Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano il rispetto del termine dei due giorni si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria; la denuncia potrà essere inviata successivamente.

Le novità introdotte sono operative dal 26 marzo 2016.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo